

**Edizione di giovedì 11 Novembre 2021**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'8 novembre**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

## **CRISI D'IMPRESA**

**Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**  
di Francesca Dal Porto

## **DICHIARAZIONI**

**Le plusvalenze da cessione di partecipazioni nel modello RedditiPF 2021**  
di Stefano Rossetti

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Confiscabile la polizza assicurativa sulla vita**  
di Lucia Recchioni

## **CRISI D'IMPRESA**

**La competenza sull'impugnazione del diniego alla transazione fiscale**  
di Luigi Ferrajoli

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Aggregazioni tra professionisti: un trampolino di lancio per il futuro**  
di Goffredo Giordano di MpO Partners

## **IMPRENDITORIA E LEADERSHIP**

## **To do list e organizzazione**

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'8 novembre***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **59esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla **compilazione del modello Redditi nel caso di rivalutazione dei beni**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** è stata analizzata la nuova **“sanatoria” prevista per il credito d’imposta R&S**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, è stato esaminato il tema della **deducibilità del valore delle rimanenze** nell’ambito delle operazioni straordinarie con le imprese minori mentre nel corso della rubrica dedicata alla finanza agevolata di **Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sulla **finanziabilità del software con il credito d’imposta Mezzogiorno**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. RIVALUTAZIONE DI UN TERRENO E QUADRO RV**

**2. CREDITO MEZZOGIORNO: È OBBLIGATORIO IL DURC?**

**1. AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA PER UNA SOCIETÀ DI PERSONE**

## # 10

### Rivalutazione: quando compilare i quadri RV e RS?

---

***Il quadro RV e RS nel caso di rivalutazioni deve essere compilato anche per le società in contabilità semplificata?***

**A. S. SRL**

---

Il quadro RS deve essere compilato dalle sole società di capitali.

Il quadro RV, invece, deve essere compilato sia dalle società di capitali che dalle società di persone (anche in contabilità semplificata). Sono esclusi gli imprenditori individuali, non essendo previsto il quadro RV nel modello Redditi PF.

## # 9

### Omessa indicazione in dichiarazione dei maggiori valori

---

***Ho trasmesso la dichiarazione ma ho dimenticato di compilare il quadro RQ. È automaticamente preclusa la rivalutazione? C'è qualche possibilità?***

**D.L.F.**

---

Come anticipato, il perfezionamento della procedura di rivalutazione è legato alla corretta indicazione in dichiarazione dei maggiori valori e non all'avvenuto versamento dell'imposta sostitutiva.

Ciò significa che, se il contribuente ha dimenticato di indicare i maggiori valori non può sanare l'omissione con una dichiarazione integrativa.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 26/E/2016, riferita all'estromissione, ma i cui chiarimenti si ritengono estendibili anche alla fattispecie in esame, ha tuttavia chiarito che l'omissione può essere sanata entro i 90 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Con specifico riferimento al caso prospettato, e tenuto conto del fatto che ancora non sono scaduti i termini per la trasmissione per la dichiarazione, si ritiene possibile sanare l'omissione.

## # 8

### Protocolli anti-Covid e credito d'imposta sanificazione

---

***Sono agevolabili con il credito d'imposta sanificazioni i compensi per il consulente incaricato di predisporre un progetto per garantire la salute sul luogo di lavoro?***

**D.G.**

---

Come ha chiarito la risposta ad istanza di interpello n. 363 del 16.09.2020 sono escluse dal credito d'imposta sanificazione le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza. Lo stesso orientamento è stato richiamato nella più recente circolare 13/E/2021.

## # 7

### Sanatoria del credito R&S oggetto di atto di recupero non definitivo

---

***Con quali modalità può accedere alla "sanatoria" prevista dall'articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021 l'impresa il cui utilizzo in compensazione del credito d'imposta R&S sia stato accertato con un atto di recupero non ancora definitivo alla data del 22.10.2021?***

**G.P.**

---

L'articolo 5, comma 12, D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) prevede espressamente che la procedura di riversamento dei crediti d'imposta R&S maturati nei periodi dal 2015 al 2019 sia accessibile anche nel caso in cui l'utilizzo in compensazione del credito R&S sia accertato con un atto di recupero o con un provvedimento impositivo non ancora divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale (22.10.2021).

In tale situazione il riversamento del credito indebitamente compensato deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, con disapplicazione di sanzioni e interessi. Nella procedura di riversamento di crediti oggetto di atto di recupero o provvedimento impositivo, come in caso di utilizzo constatato con atto istruttorio, non è consentita la rateazione dell'importo in 3 quote annuali: il contribuente dovrà provvedere al riversamento dell'importo del credito oggetto di recupero in unica soluzione entro il 16.12.2022.

## # 6

### Affitto ramo d'azienda e contabilità semplificata

---

***Nel 2021 un contribuente ha applicato il regime di contabilità ordinaria in conseguenza di cessioni di beni negli anni precedenti per circa € 950.000/anno. Nel mese di settembre 2021, lo stesso ha ceduto in locazione un ramo d'azienda che produce circa il 70% del fatturato complessivo e, di conseguenza, il suo volume d'affari annuale è sceso a meno di € 300.000/anno. Il contribuente, in questo caso particolare, ha la possibilità di gestire in contabilità semplificata l'azienda superstite a far data dal 2022?***

**S. R.**

---

L'articolo 18, comma 1, D.P.R. 600/1973 subordina l'applicabilità del regime di contabilità semplificata alla condizione che i ricavi afferenti all'ultimo anno di applicazione del regime ordinario non abbiano superato l'importo di 700.000 euro per le attività diverse dalla prestazione di servizi.

La disposizione fa esplicito riferimento ai ricavi conseguiti nell'intero anno e, pertanto, nel caso rappresentato, l'affitto del ramo d'azienda perfezionato nel corso del mese di settembre 2021 non dovrebbe consentire di anticipare l'ingresso nel regime di contabilità semplificata già a far data dal 2022, rendendosi necessario attendere il 2023 per poterlo applicare.

## # 5

### Omessa compilazione quadro RW: sanzioni

---

***Nel caso di omessa presentazione di RW quali sono le sanzioni applicabili?***

**E.G.**

---

Al fine di poter correttamente individuare il regime sanzionatorio previsto, si rende necessario verificare la data in cui avviene l'eventuale regolarizzazione.

Infatti, nel caso in cui il quadro RW sia tardivamente presentato (entro il termine di 90 giorni dalla scadenza) è dovuta una sanzione pari a 258 euro, alla quale devono essere sommate le sanzioni per l'eventuale omesso versamento delle imposte.

La sanzione ordinariamente prevista le violazioni dell'obbligo di dichiarazione è invece quella amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Se le attività sono detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata la sanzione va dal 6 al 30 per cento degli importi non dichiarati.

## #4

### Versamento rateale dell'imposta sostitutiva

---

***La prima rata dell'imposta sostitutiva può essere a sua volta rateizzata secondo le regole previste per i versamenti Irpef?***

**D.D.L.**

---

Secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate con la circolare 50/E/2002 le norme in materia di rateizzazione hanno un ambito di applicazione limitato alle "somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte" scaturenti dalle dichiarazioni. Le altre imposte possono essere dilazionate, invece, qualora sia previsto dalle singole leggi istitutive e con le modalità dalle stesse stabilite.

Dubbi sussistono, quindi, sulla possibilità di poter effettuare un'ulteriore rateizzazione delle somme.

## # 3

### Rivalutazione di un terreno e quadro RV

---

***Il quadro RV del modello redditi SC2021 deve essere compilato anche in caso di rivalutazione civilistica e fiscale di un terreno edificabile (bene non ammortizzabile)?***

**R. M.**

---

Si ritiene compilabile il quadro RV anche nel caso di rivalutazione del terreno, al fine di monitorare il disallineamento civilistico e fiscale.

## # 2

### Credito Mezzogiorno: è obbligatorio il Durc?

---

***Per fruire del credito mezzogiorno e ordinario è obbligatorio il durc regolare?***

**M. G. SRL**

---

La norma, in realtà, non richiede questa condizione; tuttavia il modello dell'istanza prevede la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio: *"f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali"*.

## # 1

### Affrancamento della riserva per una società di persone

---

**La riserva affrancata da una società di persone in caso di distribuzione costituisce reddito per il socio?**

**T. O.**

---

Operando, in questo caso, il meccanismo della trasparenza fiscale, non è prevista alcuna conseguenza in capo al socio in caso di prelevamento della riserva affrancata.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare AdE 33/E/2005, secondo la quale *"Per quanto concerne le società di persone, l'affrancamento delle riserve in sospensione mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria. Pertanto, per evitare un fenomeno di doppia imposizione sul medesimo reddito, l'importo assoggettato ad imposta sostitutiva, il cui onere è a carico della società, si considera imputato per trasparenza al socio, senza scontare ulteriore imposizione. Ne consegue che ai sensi del comma 6 dell'articolo 68 del Tuir il costo fiscale della partecipazione è aumentato dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva e sarà diminuito, fino a concorrenza del reddito tassato, degli utili distribuiti al socio, per il quale tale distribuzione non comporterà alcuna tassazione. Il medesimo trattamento fiscale si applica anche all'affrancamento delle riserve in sospensione effettuato da società che si trovino in trasparenza per opzione, in quanto, come detto, la tassazione di tali riserve, anche attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva, si presume realizzata in regime di trasparenza"*.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio***

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

## INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 18 D.L. 118/2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, ha previsto una nuova procedura: **il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**.

**Trattasi di un concordato liquidatorio** al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non si riesca a definire la composizione negoziata della crisi dell'impresa precedentemente avviata.

In particolare dopo che l'**esperto**, di cui all'[articolo 2 D.L. 118/2021](#), nella **sua relazione finale** ha dichiarato che le trattative nell'ambito della composizione negoziata **non sono andate a buon fine** e che le **soluzioni previste** dall'[articolo 11 D.L. 118/2021](#) **non sono praticabili**, l'imprenditore può presentare, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, una **proposta di concordato per cessione dei beni**.

La proposta deve essere presentata entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale da parte dell'esperto e deve essere **corredata del piano di liquidazione e dei documenti** indicati nell'[articolo 161, comma 2, lett. a\) b\) c\) e d\) L.F.](#)

L'imprenditore chiede **l'omologazione della proposta mediante presentazione di un ricorso** che è comunicato anche al PM e pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel Registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, a fini di pubblicità, trasparenza, tutela dei terzi di buona fede.

Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, è tenuto a **nominare con decreto un ausiliario** ai sensi dell'[articolo 68 c.p.c.](#), il quale deve fare pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della propria nomina.

All'ausiliario si applica quanto previsto dagli [articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 D.Lgs. 159/2011](#), il cosiddetto "**codice antimafia**": in particolare, il [comma 4-bis dell'articolo 35](#)

**prevede un sistema di incompatibilità** alla nomina di amministratore giudiziario (o di suo coadiutore) a seguito di legami di parentela o da rapporti di amicizia o di natura affettiva con magistrati addetti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l'incarico.

Il tribunale, con il medesimo decreto con cui nomina l'ausiliario, ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga **comunicata a cura del debitore ai creditori**, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, e **fissa la data dell'udienza per l'omologazione**.

I creditori e qualsiasi interessato **possono proporre opposizione all'omologazione** costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

**Il Tribunale**, ai sensi dell'[articolo 18, comma 5, D.L. 118/2021](#), dopo un'eventuale istruttoria, verificata la regolarità del contraddittorio, del procedimento, il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, **omologa il concordato** nel caso in cui la proposta così come formulata **non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un'utilità a ciascun creditore**.

Il tribunale provvede con **decreto motivato**, immediatamente esecutivo. Il decreto è quindi pubblicato e comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono **proporre reclamo alla corte di appello** ai sensi dell'[articolo 183 L.F.](#)

Il decreto della Corte d'appello è **ricorribile per cassazione** entro trenta giorni dalla comunicazione.

Ai sensi del comma 8 sono **applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 173** (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura), **184** (Effetti del concordato per i creditori), **185** (Esecuzione del concordato), **186** (Risoluzione e annullamento del concordato) e **236** (reati fallimentari nei casi di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, convenzione di moratoria e amministrazione controllata) della L.F., sostituendo alla figura del commissario giudiziale quella dell'ausiliario.

È infine previsto che, ai fini di cui all'[articolo 173, comma 1, L.F.](#) (revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento) il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 18 equivalga all'ammissione al concordato.

È evidente perché tale nuovo istituto sia definito **"semplificato"** rispetto al concordato liquidatorio disciplinato nella legge fallimentare ([articoli 160 e ss. L.F.](#)).

La nuova procedura **non prevede la sottoposizione della proposta al voto del ceto creditorio** (che potrà comunque proporre opposizione all'omologazione), **non richiede la soddisfazione minima di una percentuale per i creditori chirografari**, è sufficiente che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori, rispetto all'alternativa fallimentare, e che assicuri

una utilità a ciascun creditore.

La semplificazione deriva anche dal fatto che **non è richiesto all'ausiliario** nominato, a differenza di quanto previsto per il commissario giudiziale, **un controllo sulla veridicità** dei dati contabili **né un giudizio di fattibilità**, così come richiesto invece nella relazione di cui all'[articolo 172 L.F.](#)

L'ausiliario non è chiamato ad esprimersi neanche in ordine alle cause della crisi, alla condotta dell'amministrazione e pare **non dover redigere neanche un inventario dei beni del debitore**.

Anche il **tribunale ha un ruolo diverso** rispetto alla procedura di concordato liquidatorio prevista nella L.F.:

- ricevuto il ricorso, con **decreto nomina l'ausiliario**, ordina che la proposta sia comunicata ai creditori e **fissa la data di udienza per l'omologazione**;
- **con decreto motivato omologa il concordato**, dopo un'eventuale istruttoria, verificata la regolarità del contraddittorio, del procedimento, il rispetto delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione e che la proposta **non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un'utilità a ciascun creditore**.

Infine, la semplificazione dipende anche dalla documentazione da depositare insieme alla proposta: **non è richiesta la redazione del piano di cui all'[articolo 161, comma 2, lettera e\), L.F.](#) né la relazione del professionista**, designato dal debitore, ex [articolo 161, comma 3, L.F.](#)

## DICHIARAZIONI

---

### ***Le plusvalenze da cessione di partecipazioni nel modello RedditiPF 2021***

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

## GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Legge di bilancio 2018** (L. 205/2017) ha rivisitato completamente il **regime di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società di capitali**, da parte di soggetti non imprenditori, modificando il contenuto dell'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997](#) ed abrogando il [comma 3 dell'articolo 68 Tuir](#).

In particolare:

- da un lato, all'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997](#) è stato aggiunto il riferimento alla **lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 Tuir** in maniera tale da comprendere le **plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate** tra quelle assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%;
- dall'altro, abrogando il [comma 3 dell'articolo 68 Tuir](#) è stata eliminata la disposizione secondo cui le **plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazione qualificata** erano tassate nella misura del 58,14%.

Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2019 qualsiasi cessione di partecipazione (qualificata e non) plusvalente viene tassata mediante applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 26%.**

Inoltre, per simmetria impositiva, è stato modificato anche l'[articolo 68, comma 5, Tuir](#), al fine di **equiparare le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate alle minusvalenze realizzate a seguito di partecipazioni non qualificate.**

Pur non essendo prevista una specifica norma di diritto transitorio, come confermato dalle istruzioni ministeriali del quadro RT del modello RedditiPF 2021, **è possibile compensare le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non con le minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate precedentemente al 31 dicembre 2018.**

Occorre sottolineare che le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018 attengono esclusivamente alla **determinazione del quantum da tassare e alla modalità operativa di attuazione del prelievo senza incidere sulla qualificazione del reddito né tantomeno sui principi che lo governano**. Infatti, anche in vigenza della nuova disciplina:

- **i redditi diversi di natura finanziaria sono imponibili in base al criterio di cassa** ([articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir](#));
- **le plusvalenze o le minusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione** aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione con esclusione degli interessi passivi (articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir);
- **il costo fiscale della partecipazione deve tenere conto anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o dei partecipanti** (circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, pag. 27);
- **per le azioni o quote o altre partecipazioni acquisite in base ad un aumento gratuito di capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni o quote o partecipazioni di compendio** ([articolo 68, comma 6, quarto periodo, Tuir](#));
- qualora il **costo di acquisto delle partecipazioni** ovvero il **corrispettivo percepito** attraverso la loro cessione o rimborso sia espresso in valuta, agli effetti del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla negoziazione delle predette attività finanziarie devono ritenersi applicabili **i criteri dettati dall'articolo 9, comma 2, Tuir** (circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, pag. 28);
- nell'ipotesi in cui il corrispettivo venga dilazionato **la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta** ([articolo 68, comma 7, lettera f, Tuir](#)).

Nell'ambito della disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha opportunamente sottolineato come ***“con riferimento alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni, è necessario distinguere il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo, dall'incasso del corrispettivo. Occorre quindi, tenere nettamente distinti il momento di realizzo della plusvalenza, il quale serve a determinare l'aliquota di tassazione applicabile, da quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo, il quale determina, invece, il periodo d'imposta in cui deve avvenire la tassazione”***.

Un **esempio pratico** potrà chiarire meglio il concetto sopra espresso.

Il signor Rossi **detiene una partecipazione** nella Alfa S.r.l. il cui **costo fiscale** è di euro 6.000.

La partecipazione nella Alfa S.r.l. viene **venduta** il 18 marzo 2019 per euro 16.000 ma il **pagamento** del corrispettivo da parte del cessionario avviene alle seguenti date:

- in data 25 luglio 2020 viene corrisposta la somma di euro 10.000;
- in data 3 febbraio 2021 viene corrisposta la somma di euro 4.000;
- in data 7 marzo 2022 viene corrisposta la somma di euro 2.000.

Sulla base di quanto sopra la **plusvalenza tassabile è così determinata:**

- plusvalenza 2020:  $10.000 - 6.000 \times (10.000/16.000) = 6.250$ ;
- plusvalenza 2021:  $4.000 - 6.000 \times (4.000/16.000) = 2.500$ ;
- plusvalenza 2022:  $2.000 - 6.000 \times (2.000/16.000) = 1.250$ .

**Tutte le plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 26%.**

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Confiscabile la polizza assicurativa sulla vita***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

**ACCERTAMENTI 2021: OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO, TERMINI E ASPETTI OPERATIVI PER UNA EFFICACE STRATEGIA DIFENSIVA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **sentenza n. 40563**, depositata ieri, 10 novembre, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a ribadire che il **divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare della polizza vita** riguarda esclusivamente il **regime di garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile** e non trova applicazione nell'ambito della disciplina della **responsabilità penale**.

Il caso riguarda il **legale rappresentante di una S.r.l.** condannato alla pena della reclusione per i reati di cui agli [articoli 5](#) e [10 D.Lgs. 74/2000](#) (**omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di documenti contabili**). Veniva altresì disposta la **confisca delle somme pari a quelle evase a titolo di Iva**.

Il legale rappresentante promuoveva **ricorso per cassazione**, denunciando, tra l'altro, la **non confiscabilità della polizza vita**, non essendo questa pignorabile né sequestrabile, perché funzionale ad uno **scopo di previdenza**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, è quindi tornata nuovamente a **ribadire** che il **sequestro preventivo ai fini della confisca può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita**, dal momento che il **divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare** previsto dall'[articolo 1923 cod. civ.](#) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della **responsabilità civile** e **non riguarda la disciplina della responsabilità penale**.

Si ricorda, a tal proposito, che la citata disposizione codicistica prevede quanto segue: *“Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario **non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare**”*.

*Sono salve, rispetto ai premi pagati, **le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori** e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni”*.

La norma, che, come correttamente evidenziato, esplica la sua efficacia **solo in ambito civilistico**, deve essere poi coordinata con le previsioni dell'[articolo 46 L.F.](#), in forza delle quali **non possono essere ritenute comprese nel fallimento le cose che non possono essere pignorate**. Nel caso in cui, quindi, il contraente fallisca, il **contratto di assicurazione continua con il fallito** e il **curatore non può chiedere il riscatto della polizza**, potendo tuttavia agire in **revocatoria** (relativamente ai premi pagati) nel caso in cui il **contratto non appaia stipulato con finalità previdenziali**, ma in pregiudizio ai creditori.

Le richiamate previsioni, inoltre, possono ritenersi applicabili anche nell'ambito della **liquidazione giudiziale**, che, come noto, sostituirà l'istituto del fallimento a decorrere dall'entrata in vigore del **Codice della Crisi**.

Anche il fatto che, ai sensi dell'[articolo 1920, comma 3, cod. civ.](#), *“Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione”*, **non consente di ritenere esclusi dalla sequestrabilità i premi versati**.

D'altra parte **i premi non possono essere considerati definitivamente usciti dal patrimonio del contraente**, anche tenuto conto della **revocabilità del beneficio** e della possibilità di **riscatto e riduzione della stessa polizza**.

## CRISI D'IMPRESA

---

### *La competenza sull'impugnazione del diniego alla transazione fiscale*

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

## LE NUOVE MISURE PER LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un **accordo di ristrutturazione dei debiti**, l'imprenditore in stato di crisi può presentare all'Amministrazione finanziaria una proposta di transazione fiscale per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi in quanto necessario a conseguire il proprio **risanamento aziendale**, a norma del combinato disposto di cui agli [articoli 182-bis](#) e [182-ter L.F.](#)

In forza di tali disposizioni e nell'ottica di definire la propria posizione debitoria con l'Erario, il debitore può depositare una **proposta di transazione fiscale**, unitamente alla documentazione di cui all'[articolo 161 L.F.](#), presso la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale.

Può tuttavia accadere che la proposta di trattamento dei crediti tributari venga rigettata dall'Agenzia delle entrate e che, quindi, l'imprenditore debba **individuare l'Autorità competente a scrutinare la legittimità della mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria** alla proposta di transazione fiscale.

In relazione alla determinazione di tale soggetto, si rinviene un primo orientamento giurisprudenziale secondo il quale **il rifiuto dell'Erario sarebbe impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie** perché assimilabile al diniego o alla revoca di agevolazioni o al rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari di cui all'[articolo 19, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 546/1992](#) ovvero al diniego di autotutela (CTP Milano, sentenza n. 5429/2019; CTP Roma, sentenza n. 26135/2017; [CTP Milano, sentenza n. 1541/2014](#)).

Altro orientamento ritiene invece praticabile **l'impugnazione innanzi al giudice amministrativo** (TAR Calabria, Catanzaro, ordinanza 27.07.2012, n. 424; CTP Roma, sentenza n. 138/2010) in quanto il debitore sarebbe titolare di un interesse legittimo all'accoglimento della richiesta.

In dottrina, invece, taluni sono dell'idea che la giurisdizione appartenga al **giudice ordinario** (E. A. Apicella, *Diniego di transazione fiscale e giurisdizione amministrativa*, in *judicium.it*, 4, 2012).

Nel solco di tale contrasto, si inserisce la recente [ordinanza n. 8504/2021](#) della **Corte di Cassazione**, che è stata chiamata a pronunciarsi, a **SS.UU.**, in relazione al **rigetto di proposte di trattamento dei crediti tributari** avanzate da parte di un gruppo di società nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, successivamente **impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di Napoli**.

Ebbene, gli Ermellini hanno ritenuto che, nell'ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti proposta **nella vigenza della Legge Fallimentare anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. 125/2020**, sussista la giurisdizione del **giudice ordinario** (e non del giudice tributario) per quanto concerne le impugnazioni contro le mancate adesioni dell'Agenzia delle entrate alle proposte di trattamento dei crediti tributari.

Questa è la disciplina applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, **non essendo alla medesima applicabili né il D.Lgs. 14/2019** avente ad oggetto il Codice della Crisi d'Impresa, **né le modifiche operate alla Legge Fallimentare dal D.L. 125/2020**, le quali ultime – anticipando alcune disposizioni del Codice citato – attribuiscono al **Tribunale fallimentare** il potere di omologare l'accordo di ristrutturazione o la proposta di concordato preventivo **anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria** qualora (**articolo 48, comma 5, CCII**):

- l'**adesione risulti determinante** ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per le due procedure concorsuali;
- sulla base della relazione del professionista indipendente, la **proposta di soddisfacimento appaia conveniente** rispetto all'alternativa liquidatoria.

A parere della Suprema Corte, tale scelta normativa permette di ravvisare **la giurisdizione sulle questioni in ordine alla mancata adesione alla proposta di transazione da parte dell'Agenzia** in capo al solo **Tribunale fallimentare**, competente a trattare gli istituti collocabili nell'ambito delle procedure concorsuali.

La finalità è quella di realizzare un **bilanciamento tra gli interessi fiscali e concorsuali** sicché, *“l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali”* è in questo senso *“bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva, dalla normativa attualmente vigente, chiaramente, assegnato al giudice ordinario fallimentare”*.

Così facendo, è evidente come la riforma del Codice della Crisi abbia perseguito l'intento di **inserire la transazione fiscale nel campo del diritto fallimentare**, nonostante gli evidenti riflessi di diritto tributario.

Utilizzando, quindi, in chiave interpretativa le citate norme del **D.L. 125/2020** e del **Codice della Crisi di Impresa** (sebbene non applicabili *ratione temporis* alla fattispecie analizzata dalla

Corte), si deve concludere ritenendo **prevalente e assorbente l'obiettivo concorsuale dell'accordo transattivo e non inquadrare il rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in una delle fattispecie dell'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#)**, sussistendo di converso la giurisdizione del giudice ordinario fallimentare.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

---

### ***Aggregazioni tra professionisti: un trampolino di lancio per il futuro***

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

***Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

Come già abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenti contributi nel mondo delle professioni è in atto un profondo cambiamento. Ci riferiamo non solo a commercialisti e consulenti del lavoro, che maggiormente sono coinvolti in tali cambiamenti, ma anche ad altre professioni quali, ad esempio, avvocati, dentisti e farmacisti.

Il professionista italiano, storicamente orientato allo svolgimento della professione in modo individuale, sta lentamente (ma costantemente) entrando nell'ottica aggregativa per far fronte alle maggiori esigenze dei clienti che chiedono servizi sempre più numerosi e complessi che spingono, quindi, i professionisti ad organizzarsi con modelli più strutturati in grado di offrire servizi ad alto contenuto intellettuale ed iperspecializzati.

#### **Quali sono state le cause di questo cambiamento di tendenza?**

Per dare una risposta a tale domanda occorre partire da alcuni dati molto interessanti che sono stati rilevati sia dalla Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti sia dalle casse di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei dottori commercialisti.

Dall'ultimo rapporto sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si rileva che il numero dei commercialisti, dopo un forte rallentamento degli ultimi anni, ha ripreso a crescere a un buon ritmo.

Nel 2020, infatti, la crescita degli iscritti all'Albo è stata dello 0,4%, molto meglio rispetto al +0,1% del 2019. A fine anno gli iscritti hanno oltrepassato la soglia dei 119 mila (per diventare 119.298) e nel corso dell'anno 2020 i nuovi iscritti sono stati 2.478. Anche il numero dei praticanti, da molti anni in costante calo, sono tornati a crescere facendo registrare un

aumento del 4,3%, anche se il loro numero in termini assoluti, pari a 12.938, resta sempre molto basso.

Un altro dato molto significativo, infine, è l'età anagrafica degli iscritti all'ODCEC in quanto il 63,2% rientrano nella classe dai 41-60 anni e gli over 60 hanno raggiunto circa il 19%.

In ultimo, anche le Società tra Professionisti (nonostante un tasso di crescita a doppia cifra) e le associazioni tra professionisti stentano a decollare nonostante i dati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri registrino un incremento dello 0,5% degli iscritti (per un totale di 98.795 al 31.12.2020) e la maggiore redditività dei professionisti che operano in forma associata (o societaria) rispetto ai professionisti organizzati sotto forma individuale.

In tale scenario si aggiunge non solo il dato relativo alla diminuzione, nel corso del 2020, dello 0,2% delle aziende iscritte nel Registro Imprese ma anche una diminuzione della popolazione italiana dello 0,6%.

Questi dati hanno avuto quale naturale conseguenza una maggiore concorrenza tra i professionisti sul territorio nazionale riducendo, di fatto, il numero di clienti pro-capite.

Pertanto, la maggior concorrenza ha comportato una compressione dei fatturati e dall'estensione delle aree di competenza è derivato un aumento della domanda specialistica da parte della clientela. Entrambi questi fenomeni hanno determinato una significativa spinta per gli studi professionali ad organizzarsi secondo modelli più complessi, in grado di far fronte all'evoluzione del mercato e di lavorare secondo criteri aziendali di autonomia organizzativa e massima redditività.

Si evidenzia, inoltre, che negli ultimi anni si sono evolute anche le finalità stesse delle operazioni M&A di studi professionali.

Infatti, sino a pochi anni fa le operazioni M&A di studi professionali erano davvero straordinarie, in quanto si manifestavano mediante l'acquisizione di un singolo studio senza la prospettiva di acquisirne altri. Tali operazioni avevano origine da due esigenze: il professionista cedente che doveva gestire il passaggio generazionale dello studio (e di garantirsi anche una sorta di TFR di fine carriera) ed il professionista acquirente che, per varie ragioni, desidera crescere e consolidare la propria professionalità (come ad esempio far fronte alla perdurante crisi ed alla conseguente perdita di clientela, il giovane professionista che desidera iniziare l'attività professionale con uno studio già avviato, etc.).

Da qualche anno si stanno consolidando operazioni più strutturate con l'obiettivo di acquisizione su larga scala sull'intero territorio nazionale al fine di:

Continua a leggere qui:  
<https://mpopartners.com/articoli/agggregazioni-professionisti-trampolino-lancio-futuro/>

## IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

---

### ***To do list e organizzazione***

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Che si tratti di indole o di predisposizione fisica, ognuno di noi sa individuare quali sono i momenti della giornata in cui è più produttivo.

Indipendentemente dai ritmi circadiani (ritmi fisiologici di 24 ore) o ultradiani (ritmi fisiologici di almeno un'ora, un'ora e mezza che si ripetono più volte nel corso della giornata), è grazie all'auto-osservazione che ciascuno di noi riesce a cogliere quali sono i momenti di massima performance della propria giornata.

In effetti, osservando i nostri **livelli di attenzione, concentrazione ed energia** per un periodo di tempo di almeno due settimane e in diversi momenti della giornata, ci sarà facile scoprire quali sono gli orari in cui siamo più o meno performanti.

Ma prima di organizzare la giornata lavorativa pianificando le attività che richiedono concentrazione ed attenzione, aggiungiamo un altro tassello: **misuriamo il tempo impiegato per ogni attività**.

Conoscere il tempo impiegato mediamente per ciascuna attività, rende più facile organizzarle in gruppi e dunque pianificare più efficacemente le proprie settimane e le proprie giornate.

Diventa strategico predisporre una **lista delle cose da fare sempre in anticipo**, preparandola il venerdì per la settimana successiva. Dedicare un po' di tempo a questa attività alla fine della settimana lavorativa, grazie alla scrittura libera la mente che così riesce a staccare e rigenerarsi.

La settimana seguente, avendo cura di **rivedere la sera prima la to do list del giorno dopo**, possiamo aggiornarla con nuove attività, posticiparne alcune ed eliminarne altre.

Quando la sera riguardiamo le liste, se mettiamo una spunta sulle attività terminate, avremo modo di percepire con soddisfazione la nostra auto-efficacia.

E ciò che non siamo riusciti a terminare nonostante pensassimo di riuscirci? La causa potrebbero essere gli imprevisti ma anche una stima errata dei tempi di esecuzione.

Ecco che, analizzare i tempi delle attività e riorganizzare l'agenda, aiuta ad affinare sempre meglio la nostra capacità organizzativa e di gestione del tempo.

Recuperare serenità e salute, ritagliarsi del tempo per ricaricarsi e svagarsi e migliorare la propria efficienza al lavoro? Proviamoci, forse si può fare!

